

**GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOGNIZIONE
ORGANIZZATIVA DEL SISTEMA DI COMPETENZE E
RESPONSABILITA’ DELLA REGIONE LAZIO, PER UN TOTALE DI
CIRCA 3.400 DIPENDENTI REGIONALI.**

SCHEMA DI CONTRATTO

CIG 772350344D

TRA

LAZIOCREA S.p.A.

E

TRA

Laziocrea S.p.A., con unico socio, capitale sociale € _____, interamente versato, Partita IVA n. _____, Codice fiscale e R.I. n. _____, R.E.A. n. _____, con sede legale in Roma, via _____, in persona _____, Direttore _____ domiciliato per la carica presso la sede della società, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato giusta _____ (nel seguito per brevità anche “Laziocrea”)

E

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____; P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ (nel seguito per brevità anche “Contraente”);

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P.IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, dott. _____, repertorio n. _____ (nel seguito per brevità anche “Contraente”)

PREMESSO

- che Laziocrea S.p.A. ha indetto una gara comunitaria nella forma della procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento del servizio di ricognizione organizzativa del sistema di competenze e responsabilità della Regione Lazio, per un totale di circa 3.400 dipendenti regionali – CIG 772350344D;
- che il bando n.-IT relativo alla suddetta gara è stato pubblicato sulla GUUE/S– IT/2018 del 2018 e sulla GURI - V Serie Speciale - n. del 2018;
- che il Contraente è risultato aggiudicatario della gara a tal fine indetta da Laziocrea e, per l'effetto, il medesimo Contraente ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le attività oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nei suoi allegati;
- che con atto di nomina n. _____ del _____ è stato incaricato Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del Contratto per l'espletamento delle attività di competenza il dott. _____;
- che il Contraente dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da effettuare e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- che il Contraente ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva prestata da _____ per un importo di Euro _____ = (_____/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;
- che il Contraente, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto in quanto materialmente allegati: il Capitolato Tecnico, il Modello di rilevazione delle competenze e il Modello di questionario; la Cauzione definitiva; l'Offerta Tecnica e quella Economica presentata in sede di gara dal Contraente.

Articolo 2

Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

Il presente Contratto è regolato da quanto previsto nel presente Contratto, dai suoi allegati, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.

Articolo 3

Oggetto del Contratto

Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa all'affidamento del servizio di ricognizione organizzativa del sistema di competenze e responsabilità della Regione Lazio, per un totale di circa 3.400 dipendenti regionali.

Il presente Contratto ha come oggetto le seguenti attività:

- sistematizzazione del repertorio dei profili professionali e costruzione dei repertori di competenze, capacità e conoscenze delle aree e direzioni (cd. Fase A);

- Attività di rilevazione delle competenze: realizzazione e somministrazione di n. 3400 questionari/interviste condotte in modalità on line con help desk di assistenza telefonica rivolte al personale della Regione Lazio (cd. Fase B);
- Analisi, elaborazione dati e reportistica (intermedia e finale) dell'attività di rilevazione (cd. Fase C).

Il Contraente dovrà eseguire la rilevazione delle competenze, oggetto dell'appalto, utilizzando esclusivamente il modello acquisito e approvato dalla Regione Lazio ed allegato al presente contratto.

Resta fermo che costituisce causa di inadempimento contrattuale il mancato rispetto delle previsioni stabilite nel Capitolato Tecnico e di quelle contenute nella propria offerta tecnica.

Articolo 4

Durata

Il presente Contratto ha una durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Articolo 5

Obbligazioni specifiche del Contraente

Il Contraente è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Laziocrea per l'avvio dell'esecuzione del Contratto, pena la risoluzione dello stesso.

Il Contraente avrà l'onere di eseguire il servizio con tutte le attrezzature e con il personale per la realizzazione delle prestazioni secondo quanto previsto dal Disciplinare tecnico e nel rispetto della propria offerta.

Il Contraente dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative all'attività di cui si tratta, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti necessari per l'integrale espletamento, a perfetta regola d'arte, dell'oggetto contrattuale.

Il Contraente si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione del Contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico del Contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo art. 7. Il Contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a tale titolo nei confronti di Laziocrea.

Il Contraente si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne Laziocrea da tutte le conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Il Contraente si obbliga a consentire a Laziocrea, anche mediante organismi di ispezione accreditati, l'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata del Contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente Contratto e del Capitolato nonché dei livelli di servizio prestati dal Contraente.

Articolo 6

Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Il Contraente si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini, e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei suoi allegati.

In relazione a quanto previsto nel precedente capoverso, il Contraente si obbliga altresì ad avvalersi di personale altamente specializzato nelle prestazioni contrattuali dovute, fermo restando quanto disciplinato al punto 4 del Capitolato Tecnico con riguardo alle specifiche figure professionali ivi indicate.

Il Contraente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere, eventualmente, impartite da Laziocrea, nonché a dare al DEC a mezzo fax immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione del Contratto e comunque entro 24 ore dal verificarsi della stessa.

Il Contraente si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza delle norme di legge e dei contratti collettivi applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto versamento dei contributi sociali dovuti.

Laziocrea rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra il Contraente ed il personale o gli altri soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attività di cui al presente Contratto, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro dipendente e/o autonomo con Laziocrea. Il Contraente rimane l'unico responsabile dell'ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale, assicurazione e tutela della salute sul lavoro, assumendosi comunque in via esclusiva, nei rapporti interni con Laziocrea, i relativi compiti, oneri e responsabilità.

Il Contraente si obbliga sin d'ora a manlevare e tenere indenne Laziocrea da pretese, azioni, o ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attività prestata in esecuzione del presente Contratto eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati dello svolgimento delle prestazioni e/o comunque da terzi, con l'obbligo di intervenire a tale fine nei relativi giudizi.

Articolo 7

Corrispettivi e modalità di pagamento

I corrispettivi dovuti da Laziocrea al Contraente per la prestazione del servizio oggetto del presente Contratto sono indicati nell'Offerta Economica.

Il corrispettivo dovuto al Contraente verrà liquidato secondo le seguenti tranches:

- Prima tranche pari al 20% del valore contrattuale al termine della Fase A, dopo l'approvazione da parte del RUP della Relazione Intermedia prevista dal presente capitolato;
- Seconda tranche pari al 40% del valore contrattuale al termine della Fase B, dopo l'approvazione da parte del RUP della Relazione Intermedia prevista dal presente capitolato;

- Terza tranche pari al 40% del valore contrattuale al termine della Fase C, dopo l'approvazione da parte del RUP della Relazione Finale prevista dal presente capitolato.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'appaltatore emetterà regolare fattura elettronica alle scadenze sopra previste e solo dopo l'approvazione da parte del RUP delle relative relazioni sui servizi resi. La fattura dovrà obbligatoriamente riportare l'ammontare dell'imposta di valore aggiunto, il riferimento del contratto, i servizi resi e il numero di CIG acquisito per l'appalto.

Il Contraente procederà alla fatturazione di tali corrispettivi secondo le modalità previste al punto 5 del Capitolato Tecnico.

I relativi pagamenti saranno effettuati entro il termine di 30 giorni data ricevimento fattura e previa verifica del DURC del contraente.

Art.8

Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

Il Contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun subcontraente della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 .

Di tale circostanza il Contraente deve dare diretta e puntuale evidenza a Laziocrea che, ai sensi di legge, verifica l'ottemperanza di siffatto obbligo da parte del Contraente stesso.

Il Contraente, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti altresì a dare immediata comunicazione a Laziocrea e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma di eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010.

Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comporterà l'attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 14.

Articolo 9

Penali

In caso di inadempienza delle prescrizioni contrattuali verranno applicate all'Impresa le penali indicate nel paragrafo 7 del Capitolato tecnico cui si rinvia, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, Laziocrea ha facoltà, previa diffida scritta, di ritenere risolto di diritto il rapporto e affidare l'esecuzione del Contratto ad altri, in danno del Contraente inadempiente. In tal caso quest'ultimo è tenuto a corrispondere le penali per il ritardo/esecuzione non conforme fino alla data della risoluzione del rapporto. Laziocrea ha diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.

Articolo 10

Cauzione

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dal Contraente con la stipula del Contratto, e dell'esatta integrale esecuzione a perfetta regola d'arte del servizio, il Contraente medesimo consegna a Laziocrea, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, fideiussione, bancaria o assicurativa, rilasciata da primario istituto di credito o ente assicurativo, per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale riferito alla durata del Contratto di 365 giorni, come aumentato ai sensi dell'art. 133, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, pari a Euro _____ = (_____/00)

L'efficacia di detta garanzia cesserà esclusivamente nel momento in cui il Contraente consegnerà al garante l'originale della fideiussione, restituito da Laziocrea, con annotazione di svincolo e comunque successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità.

La fideiussione di cui al presente articolo dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la competenza esclusiva del Foro di Roma per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nei confronti di Laziocrea.

Il Contraente è tenuto a reintegrare la cauzione di cui Laziocrea si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta di Laziocrea. In caso di inadempimento a tale obbligo Laziocrea procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Contraente ferma restando la possibilità di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Resta inteso che ove la polizza fideiussoria non sia consegnata a Laziocrea, ovvero non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, non si procederà alla stipula del Contratto; nel caso in cui il Contraente non provveda all'obbligo di reintegro della cauzione di cui al comma precedente, ovvero non provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procederà al pagamento dei corrispettivi contrattuali.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo Laziocrea ha la facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 7 o dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 13.

Art.11

Tessere di riconoscimento

Il Contraente (nonché l'eventuale Impresa subappaltatrice) dovrà munire tutto il personale alle proprie dipendenze che abbia accesso presso le sedi di Laziocrea e della Regione Lazio di apposita tessera di riconoscimento ex art 18, c. 1 lett. u), del D.Lgs. 81/2008.

Art. 12

Responsabilità

Il Contraente dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative all'espletamento del servizio.

In conseguenza di ciò il Contraente non potrà richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né essere esonerato da alcuno degli obblighi di cui al presente Contratto adducendo a motivo la mancanza o l'inadeguatezza delle informazioni o l'errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche tecniche del servizio ed organizzative e ad ogni altro elemento relativo all'appalto.

Il Contraente è l'unico ed esclusivo responsabile dei danni di qualsiasi natura - materiali e immateriali - a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti in locazione derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente Contratto, nonché a terzi. Il Contraente è responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attività del personale di cui si avvale, a qualunque titolo, ivi incluso il personale di eventuali subappaltatori.

Articolo 13

Risoluzione e recesso

Oltre a quanto previsto nell'art. 108 del D.lgs. 50/2016, il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate:

- riscontrata non veridicità totale o parziale delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione dell'offerta, ove accertata successivamente alla stipulazione del contratto;
- malafede, frode o negligenza nell'esecuzione del servizio, che fanno venir meno del rapporto fiduciario;
- inadempienza accertata alle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza e di assistenza sociale;
- il venire meno, durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel bando di gara in capo all'Appaltatore;
- arbitrario abbandono o sospensione, non dovuti a cause di forza maggiore, di tutto o parte del servizio oggetto del contratto;

- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte di Laziocrea;
- esecuzione parziale o intempestiva dell'attività commissionata;
- mancata reintegrazione del deposito cauzionale a seguito di richiesta di Laziocrea;
- cessazione dell'attività o sottoposizione dell'Appaltatore a fallimento o altra procedura concorsuale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente (d.lgs. n. 50/2016);
- cessione (anche parziale) del contratto o subappalto non autorizzato.
- esecuzione di transazioni di pagamento senza avvalersi di conto corrente dedicato bancario o postale ai sensi dell'art. 15 ex L. n. 136/2010;
- contestazione e applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

Accertata da parte di Laziocrea la sussistenza di tali ipotesi, il Contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato mediante comunicazione a mezzo raccomandata A/R anticipata via fax di volersi avvalere della facoltà risolutiva.

Fuori dai casi indicati, Laziocrea ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c., al verificarsi di inadempimenti e/o adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa contestazione degli addebiti all'appaltatore e successivo contraddittorio.

In ogni caso è fatto salvo ogni diritto di Laziocrea di procedere per tutti i danni subiti in conseguenza della risoluzione anticipata del contratto e di intraprendere ogni altra azione opportuna per la tutela dei propri diritti.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento a pieno titolo della cauzione prestata.

Laziocrea ha, inoltre, facoltà di differire l'erogazione dell'eventuale saldo dovuto al momento della risoluzione, in attesa di quantificare il danno che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire, onde procedere, conseguentemente, all'eventuale trattenimento delle somme corrispondenti.

Laziocrea potrà recedere dagli impegni assunti con il contratto nei confronti dell'Appaltatore ex art. 1373 del c.c., in qualunque momento qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto o ne rendano impossibile la sua conduzione a termine.

Laziocrea si obbliga a pagare all'Appaltatore un'indennità corrispondente alle prestazioni esattamente eseguite al momento del recesso. L'Appaltatore rinuncia espressamente, sin d'ora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga quanto previsto dall'art. 1671 del c.c.

Art. 14

Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010

Il Contratto è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al Contratto medesimo e ai relativi subcontratti (subappalti e subforniture) siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010.

Articolo 15

Subappalto

[da inserire se il subappalto non è stato richiesto in sede di gara]

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Contraente subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

[da inserire se il subappalto è autorizzato]

Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

_____,'

In caso di subappalto il Contraente dovrà consegnare a Laziocrea almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative

prestazioni copia del Contratto di subappalto unitamente all'ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 105 D.Lgs. n. 50/2016.

Il Contraente provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Il Contraente è obbligato a trasmettere a Laziocrea, entro venti giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da lui corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La mancata produzione di dette copie delle fatture quietanzate comporterà l'immediata sospensione dei pagamenti.

Laziocrea corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Resta ferma l'applicazione dell'art. 30 comma 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 16

Modificazioni

Nessuna modifica, aggiunta o rinuncia ai termini, alle clausole e alle condizioni del presente Contratto sarà vincolante per le Parti a meno che non sia dalle stesse approvata per iscritto.

Articolo 17

Invalidità parziale

Nel caso in cui uno o più termini, clausole o condizioni del presente Contratto dovessero venir giudicati invalidi, nulli, annullati o inefficaci per qualsiasi ragione, tale invalidità o inefficacia non inficerà la validità e l'efficacia degli altri termini, clausole e condizioni del presente Contratto, ed il termine, clausola o condizione giudicato invalido o inefficace dovrà ritenersi non apposto.

Le Parti sin da ora si obbligano ad adoperarsi secondo buona fede per sostituire di comune accordo i termini, le clausole e le condizioni divenute invalide o inefficaci con nuove pattuizioni che riequilibrino, ove necessario, l'assetto di interessi sancito nel presente Contratto. Tali nuove pattuizioni saranno inserite in un apposito accordo con specifica menzione delle pattuizioni sostituite.

Articolo 18

Divieto di cessione

Il Contraente non potrà cedere a terzi, in tutto od in parte, il Contratto ovvero l'esecuzione di uno o più dei Servizi, salvo quanto previsto in caso di subappalto e i fermi i casi consentiti dalla legge.

La violazione del divieto di cui al precedente comma costituisce causa di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Il Contraente non potrà cedere i propri crediti rivenienti dal Contratto, senza il preventivo consenso scritto di Laziocrea.

Articolo 19

Tolleranza

L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto non costituisce di per sé rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni ivi previsti.

Articolo 20

Comunicazioni e domicilio

Salvo quanto diversamente disposto nel presente Contratto o nei suoi Allegati, qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti, richiesta o consentita in forza del presente Contratto, dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma o fax ai seguenti indirizzi:

se a Laziocrea:

LAZIOcrea S.p.A.

Via del Serafico n. 107

00142 Roma

fax _____

all'attenzione di _____;

se al Contraente:

fax _____

all'attenzione di _____;

ovvero presso quel diverso indirizzo o numero di fax, in Italia, che ciascuna delle Parti potrà comunque comunicare all'altra secondo quanto indicato nel presente Articolo. Ogni comunicazione si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa da parte del destinatario.

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Contratto e anche ai fini delle eventuali notifiche, presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto in futuro.

Articolo 21

Proprietà intellettuale, informazioni riservate e privacy

I diritti di proprietà e/o di sfruttamento economico degli elaborati, delle opere d'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale e documentazione creato, inventato, predisposto o realizzato dal Contraente o dai suoi dipendenti e collaboratori, nell'ambito e in occasione dell'esecuzione del Contratto, sono di titolarità e proprietà esclusiva di Laziocrea, ivi compresi l'invenzione di prodotti o processi suscettibili di essere coperti da brevetto. Il Contraente non avrà diritto ad alcun compenso ulteriore oltre quello convenuto nel Contratto. Il Contraente garantisce di non violare per nessun titolo diritti e ragioni di terzi, manlevando in ogni caso Laziocrea da

qualunque perdita, danno, o conseguenza economica derivanti da violazione di diritti di terzi ed assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese legali e giudiziarie, ivi comprese quelle di Laziocrea medesima.

Il Contraente si obbliga a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni (sotto qualsiasi forma espresse, cartacea, elettronica od altro) che siano relative a Laziocrea e alla Regione Lazio, al contenuto e all'esecuzione del presente Contratto, che gli siano state comunicate prima della stipulazione del Contratto o di cui dovesse venire a conoscenza durante l'esecuzione di questo. Il Contraente si impegna a vincolare in tal senso i propri rispettivi membri degli organi sociali, i propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori, nonché i propri eventuali subappaltatori ed i dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, che vengano a conoscenza di dette informazioni riservate. L'obbligo di cui sopra include anche l'obbligo di adottare tutte le misure affinché le predette informazioni rimangano strettamente riservate.

Fanno eccezione all'obbligo di riservatezza di cui al precedente comma i seguenti casi:

1. le informazioni che siano già di pubblico dominio,
2. le informazioni espressamente dichiarate non riservate ovvero quelle la cui divulgazione sia stata autorizzata da lazio crea o dalla Regione Lazio,
3. le informazioni per le quali vi sia un obbligo di rivelazione in base a disposizioni di legge o di un provvedimento emesso da un organo giudiziario o autorità amministrativa.

Il Contraente si impegna a non diffondere annunci di sorta relativi alla sottoscrizione, al contenuto e all'esecuzione del presente Contratto, se non previo accordo con Laziocrea sul testo e sulle modalità di diffusione e salvi gli obblighi di comunicazione eventualmente richiesti dalla legge.

L'inosservanza agli obblighi di cui sopra costituisce causa di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente Contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati

per l'esecuzione del Contratto medesimo. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. Il trattamento dei dati sarà improntato, da entrambe le Parti, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Le Parti, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla normativa vigente, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile del trattamento e alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 22

Foro competente

Ogni e qualsiasi controversia in relazione all'esecuzione, validità, efficacia, risoluzione cessazione ed interpretazione del Contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 23

Legge applicabile

Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana.

Articolo 24

Spese

Gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti al presente Contratto sono a carico del Contraente. Le eventuali modifiche del regime fiscale non daranno luogo, in nessun caso, a variazioni dei compensi pattuiti.

Roma, li ____ ____

Laziocrea S.p.A.

Il Contraente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice civile, il Contraente dichiara espressamente di approvare tutte le clausole del su esteso Contratto ed in particolare quelle di cui agli articoli seguenti:

Articolo 3 (Oggetto del Contratto); Articolo 5 (Obbligazioni specifiche del Contraente); Articolo 7 (Corrispettivi); Articolo 9 (Penali); Articolo 10 (Cauzione); Articolo 12 (Responsabilità) Articolo 13 (Risoluzione e recesso); Articolo 14 (Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010) Articolo 15 (Subappalto); Articolo 18 (Divieto di cessione); Articolo 21 (Proprietà intellettuale, informazioni riservate e privacy); Articolo 22 (Foro competente)

Roma, li ____ ____

Il Contraente

ALLEGATI

“A” (Capitolato Tecnico)

“B” (Offerta Tecnica ed Economica del Contraente)

“C” (Fideiussione)

“D” (Modello di rilevazione delle competenze);

“E” (Modello di questionario).